



Comune di
TREVI NEL LAZIO
LOCALITA' ALTIPIANNI
PROVINCIA DI FROSINONE

Regolamento di Gestione RSU
e
assimilati e di Igiene Urbana

Approvato con Delibera C.C. n. del

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ	
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	
Art. 4 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento	
Art. 5 - Assimilabilità.....	
Art. 6 – Condizioni generali per l’esercizio del servizio.....	
Art. 7 – Informazione all’utenza	
TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI	
ASSIMILATI	
Art. 8 - Competenze del Comune	
Art. 9 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento	
Art. 10 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare “porta a porta” e stradale dei rifiuti urbani ed assimilati	
Art. 11 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare “porta a porta” e gestione delle variazioni.....	
Art. 12 – Modalità di espletamento della raccolta domiciliare “porta a porta”	
Art. 13 - Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni viarie	
Art. 14 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	
Art. 15 - Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e contenitori stradali	
TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE	
RACCOLTE	
Art. 16 - Finalità delle raccolte differenziate	
Art. 17 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate	
Art. 18 - Gestione delle raccolte differenziate.....	
Art. 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone.....	
Art. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro.....	
Art. 21 - Modalità di conferimento del multimateriale (imballaggi in plastica e metalli)	
Art. 22 - Modalità di conferimento dei rifiuti organici	
Art. 23 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.....	
Art. 24 - Modalità di conferimento dei pannolini	
Art. 25 - Modalità di conferimento di pile e batterie	
Art. 26 - Modalità di conferimento di abiti usati	

Art. 27 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	
Art. 28 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).....	
Art. 29 - Modalità di conferimento dei medicinali.....	
Art. 30 – Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio.....	
Art. 31 - Modalità di conferimento degli oli e grassi alimentari esausti	
Art. 32 – Modalità di conferimento dei contenitori etichettati T/F	
Art. 33 – Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	
Art. 34 - Raccolta e trasporto.....	
Art. 35 - Smaltimento.....	
Art. 36 – Recupero di materiali e/o energia e smaltimento dei rifiuti	
Art. 37 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	
Art. 38 – Incentivi ed agevolazioni	
Art. 39 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	
Art. 40 – Modalità di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati.....	
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA	
Art. 41 – Campo di applicazione e finalità del Centro di Raccolta.....	
Art. 42 – Tipologie di rifiuti urbani e assimilati conferibili nel Centro di Raccolta	
Art. 43 – Modalità di conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta	
Art. 44 – Indagini conoscitive dei rifiuti differenziati conferiti	
Art. 45 – Accesso al Centro di Raccolta.....	
Art. 46 – Attività di volontariato.....	
Art. 47 – Apertura del Centro di Raccolta	
Art. 48 – Norme, controlli e divieti	
Art. 49 – Regime sanzionatorio	
TITOLO VI – IGIENE URBANA	
Art. 50 - Oggetto ed ambito di applicazione	
Art. 51 – Spazzamento, raccolta e trattamento	
Art. 52 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento	
Art. 53 – Installazione ed uso dei cestini portarifiuti.....	
Art. 54 – Altri servizi di pulizia	
Art. 55 – Pulizia dei contenitori	
Art. 56 – Mezzi di trasporto e postazioni dei contenitori	
Art. 57 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	
Art. 58 – Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale o per altre finalità.....	
Art. 59 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.....	
Art. 60 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	
Art. 61 – Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi	

Art. 62 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	
Art. 63 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	
Art. 64 – Pulizia dei mercati.....	
Art. 65 – Esercizi stagionali	
Art. 66 – Aree pubbliche occupate da cantieri	
Art. 67 – Rifiuti abbandonati.....	
TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI.....	
Art. 68 – Vigilanza sul Servizio.....	
Art. 69 – Divieti e controlli	
Art. 70 – Sanzioni.....	
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	
Art. 71 – Ordinanze contingibili ed urgenti	
Art. 72 – Osservanza di altre disposizioni	
Art. 73 – Entrata in vigore	
Art. 74 – Variazioni non sostanziali alle presenti norme	

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di **Trevi Nel Lazio e Località Altipiani** nel loro intero ciclo. Esso stabilisce le aree e le modalità di svolgimento dei servizi, dispone le procedure atte a garantire la pulizia e il decoro del centro urbano e delle periferie e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, nonché a favorire il massimo recupero dei materiali. Prevede, inoltre, norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani e ad essi assimilati.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto, ai sensi del comma 2 dell'art. 198 "*Competenze dei Comuni*" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il quale comma prevede che i Comuni stabiliscano:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
4. Il Comune, fintantoché l'Autorità d'Ambito non avrà provveduto ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., esercita la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di ogni altra norma riguardante la materia.
5. Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate in armonia con le linee dettate dalla L.R. 27/1998 "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*" e s.m.i.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
7. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
8. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.
9. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, co. 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **Comune**: l'Amministrazione Comunale della Città di **Trevi Nel Lazio e Località Altipiani**;
 - b. **Pubblica Amministrazione e Gestore**: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, nelle forme previste dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed i loro concessionari;
 - c. **Legislazione**: la vigente normativa in materia costituita da
 - i. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (nel seguito TUA – Testo Unico Ambientale): Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";

- ii. D.Lgs 151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
 - iii. L.R. 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina generale della gestione dei rifiuti" (nel seguito L.R. 27/1998);
 - iv. L.R. 5 dicembre 2006, n. 23 "Modifica alla L.R. 9 luglio 1998, n. 27";
 - v. D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (nel seguito TUEL – Testo Unico Enti Locali);
- d. **Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:** l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del TUA;
- e. **Contratto di servizio:** il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- f. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- g. **rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte Quarta del TUA;
- h. **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- i. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- j. **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
- k. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- l. **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- n. **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- o. **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- p. **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q. **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- r. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- s. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del TUA, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte Quarta;
- t. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- u. **trasporto**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- v. **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- w. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- x. **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- y. **frazione verde**: rifiuto derivante dalla potatura degli alberi, ramagli e sfalci dell'erba;
- z. **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del TUA;
- aa. **raccolta itinerante**: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;
- bb. **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- cc. **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e s.m.i.;
- dd. **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- ee. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- ff. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- gg. **rendiconto**: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc.;
- hh. **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- ii. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- jj. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);

- kk. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
- ll. **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183 del TUA, esclusi i residui della produzione;
- mm. **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- nn. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico (mobili, divani, materassi, reti per letti, ecc.);

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Ai soli fini gestionali del servizio, i rifiuti urbani sono distinti in:

- o rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);
- o rifiuti urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.
- g. rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti identificati nel capitolo 20 - *Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata* dell'Allegato D del TUA contrassegnati da asterisco (*):
 - o solventi (CER 20 01 13);
 - o acidi (CER 20 01 14);
 - o sostanze alcaline (CER 20 01 15);
 - o prodotti fotochimici (CER 20 01 17);
 - o pesticidi (CER 20 01 19)
 - o tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21);
 - o apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 20 01 23);
 - o oli e grassi diversi di cui alla voce 20 01 25 (CER 20 01 26);
 - o vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 27);
 - o detersivi contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29);
 - o medicinali citotossici e citostatici (CER 20 01 31);
 - o batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (CER 20 01 33);
 - o apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (CER 20 01 35);
 - o legno contenente sostanze pericolose (CER 20 01 37).

2. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2135 c.c.](#);
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del TUA;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
3. Rifiuti pericolosi: per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del TUA, sulla base degli Allegati G, H ed I alla medesima Parte IV.

Art. 4 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a:
- a. Rifiuti radioattivi;
 - b. Rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
 - c. Carogne e seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d. Acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e. Materiali esplosivi in disuso;
 - f. Terre e rocce da scavo;
 - g. Materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - h. Emissioni in atmosfera soggette ad apposita disciplina.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, né i rifiuti derivanti da attività di demolizione e ricostruzione.

Art. 5 - Assimilabilità

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4 dell'art. 195 del TUA che fissano i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) dello stesso decreto, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, sono assimilabili/assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f) del TUA che soddisfano contemporaneamente sia i criteri qualitativi sia quelli quantitativi in appresso specificati. I criteri qualitativi tengono conto della composizione merceologica del rifiuto mentre quelli quantitativi tengono conto sia della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base a principi di economicità ed efficienza.
2. Sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche quali-quantitative di cui ai successivi punti, e che provengono da:
- a. Attività agro-industriali;
 - b. Lavorazioni industriali;
 - c. Lavorazioni artigianali;
 - d. Attività commerciali;
 - e. Attività di servizio.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I criteri che i rifiuti devono rispettare per poter essere dichiarati assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani sono i seguenti:
- a. qualitativi: devono avere una composizione merceologica riconducibile ai codici CER indicati nella tabella seguente, ovvero composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - i. imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - ii. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - iii. sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;

- iv. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- v. rifiuti ingombranti;
- vi. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- vii. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- viii. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ix. accessori per l'informatica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo:

- i. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
- ii. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
- iii. sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:
 - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
 - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Per detti rifiuti il soggetto gestore provvede alla raccolta e allo smaltimento su base convenzionale dietro pagamento di apposita tariffa. I rifiuti in appresso elencati ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni rappresentano i rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività agricole, commerciali, artigianali, industriali nonché di servizio, inclusi i rifiuti delle raccolte differenziate. Tali codici sono utilizzati per definire i criteri qualitativi dei rifiuti assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani.

TABELLA I.1

CER	Descrizione
15 01 IMBALLAGGI (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiale compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 10*	contenitori etichettati T e/o F
20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
20 01 33*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21* e 20 01 23*, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

- b. quantitativi: la produzione annua della singola attività non deve risultare superiore al valore del coefficiente di produzione Kd espresso in Kg/mq*anno per la medesima, quale desumibile dalla Tabella 4a allegata al D.P.R. 158/1999, assumendo come valore quello massimo riferito alla zona Centro.

TABELLA I.2

COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE (espresso in Kg/mq*anno)

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>medio</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,815
2	Cinematografi e teatri	3,6	4,25	3,925
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,0	4,8	4,4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,115
5	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,145
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8	Alberghi senza ristorante	7,8	10,98	9,39
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,9	13,55	11,225
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,285
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,855
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,9	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,9	14,63	12,265
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,	9,0	10,32	9,66

	estetista			
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,8	9,1	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,2	5,565
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,0	8,1	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,6	39,8	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,635
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,7	21,5	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,9	98,96	68,93
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,2	15,855
29	Banchi di mercato generi alimentari	32,0	60,5	46,25
30	Discoteche, night club	6,8	16,83	11,815

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo non sono assimilabili ai rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/1998 (150 x 2 = **300 mq**)

(NB. Calcolo mq effettuato ai sensi dell'art. 195, comma 2 lettera "e" ad oggi abrogato ma nelle more dell'emanazione dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani non ancora emanati si continua ad applicare).

4. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a uno solo dei limiti di cui al comma 3, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani.
5. Con riferimento al D.P.R. 254/2003, sono considerati, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari non a rischio infettivo e tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui all'art. 2, lettere c) e d), assimilati ai rifiuti urbani e quindi assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari:
 - a. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e per quantità agli urbani;
 - d. la spazzatura;
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, lettera m), del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
6. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, le procedure di accertamento, ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono individuate nei punti successivi del presente articolo. L'iscrizione nei ruoli della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
L'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione,

o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a. con procedimento d'ufficio, esperibile dal gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - i. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - ii. specificazione dell'attività svolta;
 - iii. articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - iv. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - v. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - vi. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - vii. superfici aziendali complessive;
 - viii. numero di addetti complessivi;
 - ix. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

Per i rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali, la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti i, ii, iii, vi, vii, con fini statistico-conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200 - 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Gestore.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

Art. 6 – Condizioni generali per l'esercizio del servizio

1. Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e. devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il Comune d'intesa con il soggetto gestore promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 7 – Informazione all'utenza

1. La Pubblica Amministrazione e/o il Gestore avranno l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di raccolta differenziata conseguite.
2. Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - a. tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;

- b. finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - c. destinazioni delle frazioni recuperate;
 - d. obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
3. Le campagne informative potranno essere effettuate:
- a. mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - b. mediante comunicati stampa;
 - c. mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 - d. mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.
4. In specifiche circostanze (es. particolari servizi di raccolta) verranno distribuiti opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, ecc. Il Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 8 - Competenze del Comune

1. Come indicato all'art.1, punto 4, del presente Regolamento il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa fino a quando l'Autorità d'Ambito non avrà individuato il soggetto gestore. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero etc.) dei rifiuti urbani e speciali assimilati provvedendo a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero, dimensioni ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di disinfezione e sanificazione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo in maniera da rispettare le percentuali minime stabilite dal TUA.
2. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e del Contratto di Servizio. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal TUA e dai provvedimenti adottati dalla Regione Lazio.
3. Per l'esercizio delle attività di competenza, il gestore del servizio provvede in autonomia nel rispetto di quanto definito con l'apposito contratto di servizio. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate dal gestore, sentito il Comune, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.
4. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.
5. Il Comune, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza motivata modalità di conferimento diverse.

Art. 9 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati con il metodo della raccolta domiciliare "porta a porta" sono definiti con l'obiettivo di raggiungere tutti gli utenti dell'intero territorio comunale.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale entro i perimetri di raccolta fissati comprendenti i centri abitati e gli eventuali insediamenti sparsi laddove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
3. Per gli edifici e le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore.
4. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionati in relazione al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
5. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal contratto di servizio così come saranno precisati in tale contesto le modalità di dislocazione delle "isole dedicate alle utenze non domestiche" e delle "piazzole dedicate". Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
6. Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in

caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori individuali.

7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 5 del presente Regolamento, potranno essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti saranno obbligati a rispettare tutte le indicazioni loro fornite dal Comune tramite il gestore del servizio.

Art. 10 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare “porta a porta” e stradale dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I contenitori per la raccolta stradale e quelli per la raccolta domiciliare “porta a porta” destinati alla raccolta della frazione organica umida, alle raccolte differenziate (carta, vetro, multimateriale ecc.) e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici dovranno avere caratteristiche tali da:
 - a. favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b. evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c. evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d. contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e. favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f. agevolare le operazioni di igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio, sanificazione e svuotamento degli stessi;
 - b. i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c. i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. Sui cassonetti stradali saranno apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.
4. L'area di pertinenza dei cassonetti stradali sarà opportunamente delimitata.

Art. 11 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare “porta a porta” e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare “porta a porta”, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori eventualmente ad essa assegnati in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Fintantoché non si sarà provveduto all'assegnazione di detti contenitori l'utente dovrà servirsi di propri contenitori aventi caratteristiche idonee all'uso.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

6. Alle utenze non domestiche sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Art. 12 – Modalità di espletamento della raccolta domiciliare “porta a porta”

1. Ai fini della raccolta domiciliare “porta a porta”, i contenitori devono essere posizionati di norma in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana e preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata.
2. I contenitori devono essere esposti, quando pieni, dal proprietario singolo o dall’amministratore di condominio, laddove nominato, o dai condomini in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta.
3. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
5. Nel caso in cui la capacità del contenitore fosse insufficiente, è possibile depositare al di sopra dello stesso o in adiacenza un ulteriore sacco a perdere confezionato con le modalità di cui all’art. 15 del presente Regolamento, per tutte le tipologie di rifiuti sottoposti al servizio di raccolta “porta a porta”.
6. L’utente, individuato come il produttore dei rifiuti, come definito dal presente Regolamento, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione sul suolo pubblico finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l’onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche).
7. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell’Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, l’amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all’adeguatezza dell’area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.
8. Nei casi concernenti situazioni di disabilità, le modalità di raccolta vengono concordate con l’utente previa valutazione da parte del competente ufficio comunale.
9. Dopo l’avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui al comma 1 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento, fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo.

Art. 13 - Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni varie

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati delle utenze non domestiche, possono venire utilizzati, in aggiunta e/o in sostituzione del servizio di raccolta “porta a porta”, contenitori collocati, di norma, in area pubblica all’interno di “isole dedicate alle utenze non domestiche” (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall’osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza.
2. Per la raccolta dei rifiuti urbani a valorizzazione specifica (carta/cartone, plastica, alluminio/acciaio, vetro, indumenti/accessori, organico umido, verde e ramaglie) prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, possono venire utilizzati, in aggiunta del servizio di raccolta “porta a porta”, contenitori collocati, di norma, in area pubblica all’interno di “piazzole dedicate” (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall’osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza.
3. L’utilizzo delle “isole dedicate alle utenze non domestiche” è riservato alle sole utenze non domestiche che insistono nella zona di allestimento dell’isola. Le “isole dedicate alle utenze non domestiche” saranno

- opportunamente recintate e chiuse a chiave e/o con lucchetto e rese accessibili alle utenze non domestiche che insistono nella zona di allestimento dell'isola, le quali utenze saranno dotate di una copia della chiave.
4. L'utilizzo delle "piazzole dedicate" è riservato alle utenze domestiche e non domestiche che insistono nella zona di allestimento della piazzola. Le piazzole saranno opportunamente recintate e videosorvegliate.
 5. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata vengono costituiti i "Centri di Raccolta" di cui al Titolo IV del presente Regolamento.
 6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
 7. E' vietato modificare il posizionamento dei cassonetti e/o degli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'amministrazione comunale che in caso di accoglimento della richiesta impartirà le relative disposizioni al gestore del servizio.
 8. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero nella realizzazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, sarà opportuno, ove possibile, nel progetto degli interventi o nelle opere di urbanizzazione primaria prevedere piazzole per la dislocazione dei contenitori dei rifiuti urbani.
 9. Se gli interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al gestore con il quale saranno concordate soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 14 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale, prima del conferimento, è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Inoltre è tenuto ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione. La Pubblica Amministrazione potrà stabilire diverse modalità di conferimento che saranno attuate dal gestore e a cui il produttore si dovrà attenere.
 - b. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separato, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in appositi recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli in cui si svolgono eventuali lavorazioni.
 - c. E' vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani:
 - i. rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate;
 - ii. rifiuti urbani pericolosi come definiti all'art.3;
 - iii. rifiuti ingombranti come definiti agli artt.2 e 3;
 - iv. materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio); è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.
 - d. E' vietato immettere i seguenti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani:
 - i. rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità, da conferire ad impianti autorizzati;
 - ii. sostanze liquide;
 - iii. rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione da conferire presso il Centro Comunale di Raccolta, qualora previsto, ovvero ad impianti autorizzati, anche se prodotti in piccole quantità;
 - iv. rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri, da conferire ad impianti autorizzati;
 - v. rifiuti contenenti amianto, per i quali occorre rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per la rimozione, il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati.
2. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'art. 3 del presente Regolamento) possono essere conferiti in maniera differenziata presso gli appositi contenitori stradali dedicati o presso i Centri di Raccolta appositamente attrezzati. In particolare:
 - a. Medicinali scaduti: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie.
 - b. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici etc. direttamente nei contenitori predisposti presso i Centri di Raccolta.

- c. Siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti saranno, nell'ambito dei servizi d'igiene urbana, raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili seguendo le eventuali indicazioni della ASL, e quindi smaltiti tramite termodistruzione.
3. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione dei giardini, parchi e dalla pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti presso il Centro di Raccolta

Art. 15 - Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e contenitori stradali

1. Per la raccolta effettuata con sacchi a perdere, riservata alla frazione indifferenziata limitatamente alle utenze non domestiche:
 - a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e non prima di cinque ore dall'orario stabilito per il ritiro.
 - b. I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abilitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti.
 - c. I rifiuti voluminosi (es. imballaggi in cartone), dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco ad essi destinato (se possibile imballandoli o legandoli).
 - d. Oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte e dispositivi medici usati dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso. In particolare le siringhe e gli aghi devono essere conferiti con il cappuccio inserito.
2. Per la raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali presso le "piazzole dedicate" e delle "isole dedicate alle utenze non domestiche":
 - a. I rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti, per motivi igienici, dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
 - b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto.
 - c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare, nel momento in cui sarà attivato il relativo servizio, per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.
 - d. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
 - e. L'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto.
 - f. E' vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - g. E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore del servizio.

TITOLO III

CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 16 - Finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 17 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Le stesse sono programmate e realizzate tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei beni ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del TUA;
 - d. attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 18 - Gestione delle raccolte differenziate

1. L'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, attuate all'interno del territorio comunale, dovranno rispettare le disposizioni del TUA, del D.Lgs 151/2005 e del presente Regolamento.
2. La raccolta differenziata tende all'ottenimento degli obiettivi previsti dal TUA. Ferma restando la possibilità di ampliare, modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita ordinanza sindacale, le raccolte attualmente organizzate, o in fase di prossima organizzazione, con modalità domiciliare "porta a porta" presso le utenze domestiche e non domestiche oppure stradale con appositi cassonetti stradali presso "piazzole dedicate", "isole dedicate alle utenze non domestiche" o in cassoni presso il Centro di Raccolta, sono i seguenti:
 - i. carta e cartone
 - ii. vetro
 - iii. metalli
 - iv. legno
 - v. multimateriale: imballaggi in plastica e metalli (acciaio e alluminio)
 - vi. imballaggi in carta e cartone, in plastica, in vetro, metallici e in legno
 - vii. sfalci, potature, erba da giardini, parchi ecc.
 - viii. frazione umida da utenze domestiche, da esercizi commerciali, ristorazione ecc.
 - ix. ingombranti
 - x. apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - xi. batterie e pile

- xii. medicinali
 - xiii. rifiuti urbani pericolosi
 - xiv. oli e grassi alimentari esausti
 - xv. oli minerali
 - xvi. tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
 - xvii. cartucce toner esaurite
 - xviii. vernici, inchiostri, adesivi e resine
3. Le modalità di raccolta della frazione organica potranno essere le seguenti:
 - a. sistema domiciliare “porta a porta”;
 - b. compostiera domestica;
 - c. “piazzole dedicate” riservate alle utenze domestiche e non domestiche;
 - d. “isole dedicate alle utenze non domestiche”;
 - e. Centro di Raccolta.
 4. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative concordate con il Comune, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
 5. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anche essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore; queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, il Centro di Raccolta.

Art. 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone potrà essere svolto sul territorio comunale con:
 - a. modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” presso le utenze domestiche e non domestiche, con frequenza minima settimanale;
 - b. Modalità di raccolta stradale con appositi cassonetti stradali presso “isole dedicate alle utenze non domestiche” riservate alle utenze non domestiche, “piazzole dedicate” riservate alle utenze domestiche e non domestiche, o in cassoni presso il Centro di Raccolta accessibili a tutte le tipologie di utenza.
2. La Pubblica Amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema domiciliare “porta a porta” e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza, potranno essere servite con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con una frequenza maggiore di quella di cui al comma 1.
4. Con riferimento al servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” le utenze domestiche dovranno conferire insieme la carta ed il cartone nel contenitore messo a disposizione. I cartoni più voluminosi devono essere conferiti, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso, a fianco dei contenitori. Tali utenze potranno inoltre conferire all'interno dell'apposito cassone collocato all'interno del Centro di Raccolta sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.
5. Con riferimento al servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” le utenze non domestiche potranno conferire separatamente la carta e i cartoni. I cartoni più voluminosi devono essere conferiti, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago a fianco dei contenitori. Tali utenze potranno inoltre conferire all'interno dei cassonetti stradali dedicati (piazzole dedicate) o dell'apposito cassone collocato all'interno del Centro di Raccolta sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.
6. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, tabulati, imballaggi poliaccoppiati (tetrapak), ecc.
7. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati usata e carta carbone.
8. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro potrà essere svolto sul territorio comunale con:
 - a. modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” presso le utenze domestiche e non domestiche, con frequenza minima settimanale;
 - b. modalità di raccolta stradale con appositi cassonetti stradali presso “isole dedicate alle utenze non domestiche” riservate alle utenze non domestiche, “piazzole dedicate” riservate alle utenze domestiche e non domestiche, o in cassoni presso il Centro di Raccolta accessibili a tutte le tipologie di utenza.
2. La Pubblica Amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema domiciliare “porta a porta” e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza, potranno essere servite con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con una frequenza maggiore di cui al comma 1.
4. E’ possibile conferire, salvo diverse prescrizioni del relativo consorzio di filiera (COREVE), il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.) unitamente all’altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).
5. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono possibilmente essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori.
6. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.
7. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti ai Centro di Raccolta o prenotarne il ritiro tramite il servizio “ingombranti a domicilio”.
8. E’ vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 21 - Modalità di conferimento del multimateriale (imballaggi in plastica e metalli)

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in multimateriale (plastica e metalli) potrà essere svolto sul territorio comunale con:
 - a. modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” presso le utenze domestiche e le utenze non domestiche, con frequenza minima settimanale;
 - b. modalità di raccolta stradale con appositi cassonetti stradali presso “isole dedicate alle utenze non domestiche” riservate alle utenze non domestiche, “piazzole dedicate” riservate alle utenze domestiche e non domestiche, o in cassoni presso il Centro di Raccolta accessibili a tutte le tipologie di utenza.
2. La Pubblica Amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema domiciliare “porta a porta” e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza, potranno essere servite con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con una frequenza maggiore di cui al comma 1.
4. E’ possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREPLA, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), le seguenti tipologie di materiale:
 - a. imballaggi plastici di natura alimentare quali:
 - i. bottiglie (di acqua minerale e bibite, olio, succhi, latte);
 - ii. flaconi/dispensatori e contenitori (sciropi, creme, salse, yogurt, ecc.);
 - iii. confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
 - iv. confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.);
 - v. buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.);
 - vi. vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati);
 - vii. reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).
 - b. imballaggi plastici di natura non alimentare quali:
 - i. flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l’igiene della casa e della persona);
 - ii. barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.);

- iii. film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.);
- iv. scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.
- c. imballaggi in metallo (acciaio e alluminio):
 - i. scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (scatole di pelati, piselli, tonno);
 - ii. altri materiali metallici di piccole dimensioni (appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro);
 - iii. materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc.;
 - iv. tubetti (per conserve, creme o cosmetici);
 - v. bombolette per deodoranti, lacca o panna.
5. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere possibilmente svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti lungo l'asse orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.
6. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti al Centro di Raccolta o prenotarne il ritiro tramite il servizio "ingombranti a domicilio".
7. E' vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
8. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno conferiti presso di Raccolta), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).
9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 22 - Modalità di conferimento dei rifiuti organici

1. Il servizio di raccolta della frazione organica potrà essere svolto sul territorio comunale con:
 - a. modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" presso le utenze domestiche e non domestiche, con frequenza minima di due volte a settimana;
 - b. modalità di raccolta stradale con appositi cassonetti stradali presso "isole dedicate alle utenze non domestiche" riservate alle utenze non domestiche, "piazzole dedicate" riservate alle utenze domestiche e non domestiche, o in cassoni presso il Centro di Raccolta accessibili a tutte le tipologie di utenza.
2. La Pubblica Amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema domiciliare "porta a porta", parte con il sistema a contenitori stradali e parte con il "compostaggio domestico".
3. Le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza, potranno essere servite con modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" con una frequenza maggiore di quella di cui al comma 1.

Art. 23 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati in maniera indifferenziata potrà essere svolto sul territorio comunale con:
 - a. modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" presso le utenze domestiche, con frequenza minima di tre volte a settimana, e presso le utenze non domestiche, con frequenza minima settimanale;
 - a. modalità di raccolta stradale con appositi cassonetti stradali presso "isole dedicate alle utenze non domestiche" riservate alle utenze non domestiche.
2. La Pubblica Amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema domiciliare "porta a porta" e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza, potranno essere servite con modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" con una frequenza maggiore di cui al comma 1.
4. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani indifferenziati:
 - a. rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate;
 - b. rifiuti urbani pericolosi come definiti all'art.3;
 - c. rifiuti ingombranti come definiti agli art. 2 e 3;

- d. materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio); è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.
4. E' vietato immettere i seguenti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani:
 - a. rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità, da conferire ad impianti autorizzati;
 - b. sostanze liquide;
 - c. rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione da conferire ad impianti autorizzati, anche se prodotti in piccole quantità;
 - d. rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri, da conferire ad impianti autorizzati;
 - e. rifiuti contenenti amianto, per i quali occorre rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per la rimozione, il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati. I rifiuti così raccolti saranno trasportati in appositi impianti autorizzati.

Art. 24 - Modalità di conferimento dei pannolini

1. Tali rifiuti sono costituiti da pannolini usati.
2. La raccolta differenziata dei pannolini usati potrà essere attivata in tutto il territorio mediante raccolta domiciliare "porta a porta", previa prenotazione del servizio al Gestore, secondo le modalità da questo definite.
3. Non è vietato immettere i pannolini usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 25 - Modalità di conferimento di pile e batterie

1. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. pile a bottone;
 - b. pile stilo di vario formato;
 - c. batterie per attrezzature elettroniche;
 - d. batterie per automobili.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs 188/2008, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico (contenitori stradali e/o Centro di Raccolta).
3. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
4. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.

Art. 26 - Modalità di conferimento di abiti usati

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani, sono costituiti da abiti usati riciclabili.
2. La raccolta differenziata degli abiti usati è attiva in tutta l'area urbana con contenitori gialli dislocati su suolo pubblico. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato.
3. Non è vietato immettere gli abiti usati non riciclabili nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 27 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, come definiti all'art. 3, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso il Centro di Raccolta presente sul territorio comunale ovvero per utenze sensibili quali over 65, disabili ecc tramite il servizio di raccolta "ingombranti a domicilio" predisposto dal Gestore che potrà essere attivato dall'utente con le modalità precisate nell'art. 30 del presente Regolamento.
2. Nel caso della raccolta "ingombranti a domicilio" il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Nel caso di raccolta al piano stradale il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire

alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

3. E' vietato abbandonare i rifiuti ingombranti lungo la strada o vicino ai cassonetti.

Art. 28 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (RAEE), provenienti dai nuclei domestici, le quali hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti nel Centro di Raccolta istituito dal Comune o consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una apparecchiatura di tipologia equivalente. I distributori, in tale caso, assicurano, al momento della fornitura della nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito di quella usata in ragione di uno contro uno.
2. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 206 del TUA ed in conformità a quanto predisposto dal D.Lgs 151/2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
3. Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151/2005 che disciplina la materia, sono le seguenti:
 - a. Grandi elettrodomestici;
 - b. Piccoli elettrodomestici;
 - c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - d. Apparecchiature di consumo;
 - e. Apparecchiature di illuminazione;
 - f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - g. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
 - i. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - j. Distributori automatici;
 - k. Altri AEE non comprese nelle categorie sopra elencati
4. In base al D.Lgs 151/2005 e al D.M. 25/09/2007 n.185, i rifiuti generati dalle apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, conferiti presso il Centro di Raccolta saranno così raggruppati:
 - a. Raggruppamento 1 - Freddo e clima;
 - b. Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi;
 - c. Raggruppamento 3 – Tv e monitor;
 - d. Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED ed altro;
 - e. Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.

Art. 29 - Modalità di conferimento dei medicinali

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi, sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.
2. La raccolta differenziata dei medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle immediate vicinanze delle farmacie cittadine. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
3. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso il Centro di Raccolta.
4. E' vietato immettere i medicinali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 30 – Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio

1. Il servizio di raccolta "ingombranti a domicilio" viene effettuato dal gestore del servizio esclusivamente sul territorio del Comune e sarà effettuato a titolo gratuito per utenze sensibile quali over 65, disabili ecc.)
2. Il cittadino potrà ottenere informazioni e richiedere, previa prenotazione, il servizio telefonando al numero che verrà indicato dal gestore nei giorni, modalità e orari previsti.

3. Il ritiro è garantito entro 72 ore dall'orario fissato nell'appuntamento.
4. Il personale è accreditato e identificabile da cartellino e divisa. Gli operatori non sono comunque autorizzati ad entrare nelle abitazioni private.
5. Il Servizio di Raccolta "Ingombranti a domicilio" prevede che tutto il materiale prelevato venga differenziato e avviato ad impianti di trattamento per il recupero ed il riciclo.
6. Su richiesta verrà fornita copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) nel quale sarà indicato l'impianto di recupero e trattamento dove è stato conferito il rifiuto.
7. Le tipologie di rifiuti per cui non è possibile prenotare la raccolta sono le seguenti:
 - a. rifiuti allo stato liquido
 - b. rifiuti tossici e nocivi
 - c. amianto
 - d. oli esausti
 - e. vernici
 - f. batterie esauste
 - g. medicinali
 - h. pneumatici
 - i. residui di lavorazione da ristrutturazione
 - j. rifiuti inerti (derivanti da attività di ristrutturazione di immobili).

Art. 31 - Modalità di conferimento degli oli e grassi alimentari esausti

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani, sono costituiti dagli oli e grassi alimentari esausti prodotti in cucine e mense.
2. La raccolta differenziata degli oli e grassi alimentari esausti sarà attiva presso il Centro di Raccolta.
3. La raccolta differenziata degli oli e grassi alimentari potrà essere attivata anche in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle "piazzole dedicate". Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
4. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso il Centro di Raccolta.

Art. 32 – Modalità di conferimento dei contenitori etichettati T/F

1. I contenitori etichettati T/F prodotti per la pulizia della casa, dell'auto, sui prodotti fai da te e su molte bombolette spray), vernici (barattoli in metallo vuoti), Farmaci Scaduti, Pile e batterie, cartucce per stampanti, diluenti, impregnati e mastici con contenitore, lampadine ecc.
2. La raccolta differenziata dei contenitori etichettati T/F sarà attiva presso il Centro di Raccolta.
3. La raccolta differenziata di tali rifiuti potrà essere attivata anche in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle "piazzole dedicate". I contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
4. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso il Centro di Raccolta

Art. 33 – Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato. I rifiuti pericolosi individuati sono:
 - a. Solventi
 - b. Acidi
 - c. Sostanze alcaline
 - d. Prodotti fotochimici
 - e. Pesticidi
 - f. Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
 - g. Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorcarburi
 - h. Oli e grassi pericolosi
 - i. Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
 - j. Detergenti contenenti sostanze pericolose
 - k. Medicinali citotossici e citostatici
 - l. Batterie ed accumulatori al piombo, nichel-caD.M.io e mercurio

- m. Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi
 - n. Legno contenente sostanze pericolose
2. La raccolta di tali rifiuti dovrà essere curata dal produttore mediante affidamento a soggetto idoneo, nel rispetto della normativa vigente e comunque avviati al Centro di raccolta.

Art. 34 - Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuate con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione siano tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 35 - Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti dotati di apposita autorizzazione.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.
3. I dati riguardanti le pesate saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche.

Art. 36 – Recupero di materiali e/o energia e smaltimento dei rifiuti

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 177 del TUA.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del TUA e/o quelli stabiliti dai piani regionali di gestione dei rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento di detti obiettivi.
3. Il Comune promuove ed adotta convenzioni con il Gestore e con altri operatori privati, previa opportuna ricerca di mercato, al fine di sostenere la corretta gestione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche, con particolare riferimento ai rifiuti biologici provenienti da fosse biologiche ed ai rifiuti contenenti amianto, e perseguire i necessari benefici per il territorio e l'ambiente.

Art. 37 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, per poi, nel caso di risultati confortanti, essere definitivamente adottate con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di certe categorie di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico e non, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed indicano eventualmente i soggetti obbligati.

Art. 38 – Incentivi ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati potranno essere previste particolari forme di incentivazione quali:
 - a. attestati di benemeranza da conferire, sulla base dei rendiconti della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

- b. premi materiali che potranno essere assegnati in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'utenza.

Art. 39 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali classificati tra gli urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera f) del TUA si applicano le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto e del D.P.R. 254/2003 che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003 si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione - i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - i. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - ii. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - iii. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - iv. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - v. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali - i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - i. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - ii. altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art.12 del D.P.R. 254/2003.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione stoccaggio possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.P.R. 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.P.R. 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.P.R. 254/2003.
9. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Ai responsabili del cimitero e eventualmente al gestore del servizio se presente compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del TUA.

Art. 40 – Modalità di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti. La domanda dovrà contenere:
 - a. Le generalità complete del richiedente;
 - b. La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c. La quantificazione dei rifiuti (in Kg/giorno o mese o in mc/ giorno o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - d. La periodicità di consegna prevista e proposta;
 - e. La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;

- f. Il sistema o modo di conferimento;
 - g. Ogni altra notizia ritenuta utile.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. Scheda descrittiva del rifiuto;
 - b. Certificato di assimilabilità;
 - c. Certificato CCIAA.
3. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal gestore), indipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e personale impiegato, (nonché della distanza da percorrere) dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.
4. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.
5. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.
6. E' possibile effettuare smaltimenti saltuari per privati di particolari rifiuti (per quantità o qualità) previa autorizzazione sindacale e dietro pagamento della somma necessaria.
7. I rivenditori al dettaglio di batterie che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di raccolta e stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
8. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per il conferimento e lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
9. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso il Centro di Raccolta appositamente attrezzati.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Art. 41 – Campo di applicazione e finalità del Centro di Raccolta

1. Ai sensi del TUA e del D.M. 08/04/2008, al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. Il presente Titolo disciplina la gestione e l'utilizzo dell'Ecocentro Comunale del Comune, sito in località San Nicola, ed è redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta trasporto e trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti urbani ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale sui rifiuti D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 a cui il Centro di raccolta si è conformato per la sua realizzazione. In particolare, il presente Titolo intende disciplinare la gestione del Centro di Raccolta allo scopo di garantire, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, il conferimento di rifiuti urbani e assimilati per raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee e promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei principi dettati dal TUA e dalla L.R. 27/1998 e s.m.i., fissando i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti conferibili e le categorie di utenti abilitati al conferimento.
3. Il raggruppamento dei contenitori di cui al comma 1, ai sensi di legge, viene considerato "Isola Ecologica" o "Ecocentro".
4. Per la collocazione dei contenitori costituenti il Centro di Raccolta è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.
5. I contenitori dovranno essere dotati di idonee scritte e/o dovranno essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto che sia possibile introdurvi. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere periodicamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Art. 42 – Tipologie di rifiuti urbani e assimilati conferibili nel Centro di Raccolta

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del TUA e le indicazioni contenute nel punto 4.2 dell'Allegato 1 al D.M. 08/04/2008 circa le tipologie di rifiuti conferibili nel Centro di Raccolta, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Titolo, potranno essere conferiti nel Centro di Raccolta, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa dei servizi e con la capacità ricettiva dello stesso, le seguenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, provenienti dal territorio del Comune prodotti da utenze domestiche, e non domestiche assimilate, e conferiti in maniera differenziata dalle stesse e/o dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti (gestori del servizio pubblico e operatori della raccolta differenziata):

TABELLA IV.1		
TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CONFERIBILI NEL CENTRO DI RACCOLTA		
Descrizione	Provenienza	Codice CER
Carta e cartone	Raccolta Differenziata	20 01 01
Imballaggi in carta e cartone	Raccolta Differenziata	15 01 01
Plastica	Raccolta Differenziata	20 01 39
Imballaggi in plastica	Raccolta Differenziata	15 01 02
Vetro	Raccolta Differenziata	20 01 02
Imballaggi in vetro	Raccolta Differenziata	15 01 07
Legno	Raccolta Differenziata	20 01 38
Imballaggi in legno	Raccolta Differenziata	15 01 03
Metalli	Raccolta Differenziata	20 01 40
Imballaggi metallici	Raccolta Differenziata	15 01 04
Imballaggi in materiali misti	Raccolta Differenziata	15 01 06
Imballaggi in materiali compositi	Raccolta Differenziata	15 01 05
Rifiuti ingombranti	Raccolta Differenziata	20 03 07
Rifiuti biodegradabili (prodotti da giardini e parchi)	Raccolta Differenziata	20 02 01

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione	Raccolta Differenziata	170107 - 170904
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	Raccolta Differenziata	20 01 36
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	Raccolta differenziata e fuori dai normali circuiti	20 01 35*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Raccolta Differenziata	20 01 23*
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	Raccolta Differenziata	20 01 34
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Raccolta differenziata e fuori dai normali circuiti	20 01 33*
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Raccolta differenziata e fuori dai normali circuiti	20 01 21*
Oli e grassi commestibili	Raccolta Differenziata	20 01 25
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	Raccolta Differenziata	20 01 26*
Medicinali	Raccolta Differenziata	20 01 32
Cartucce toner esaurite	Raccolta Differenziata	20 03 99
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Raccolta Differenziata	20 01 27* 20 01 28
Contenitori etichettati T e/o F e Xi	Raccolta Differenziata	15 01 10*

Nell'elenco che precede i rifiuti pericolosi o contenenti sostanze pericolose sono evidenziati con codice asterisco (*). Saranno inoltre conferiti al Centro di Raccolta i rifiuti di cui alla Tabella IV.1 provenienti dalla raccolta fuori dei normali circuiti, ossia i rifiuti abbandonati e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette a pubblico transito che il gestore del servizio nell'ambito dei servizi di igiene urbana allo stesso affidati avrà provveduto a rimuovere. Relativamente all'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani dovranno essere rispettate le tipologie e le quantità previste nel presente Regolamento.

2. E' vietato conferire presso il Centro di Raccolta:
 - a. rifiuti secchi residui e la frazione putrescibile ed organica del rifiuto urbano domestico, i quali invece devono essere conferiti al normale ed ordinario circuito di raccolta;
 - b. rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, rifiuti industriali ed in genere le tipologie di rifiuti non comprese nell'art. 3 del presente Regolamento;
 - c. veicoli a motore, rimorchi o loro parti e apparecchiature deteriorate ed obsolete che, sulla base della normativa vigente, debbono essere consegnati agli appositi centri autorizzati.
3. Alcune tipologie di rifiuti indicati nella Tabella IV.1 potranno essere conferite, previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Municipale, che terrà conto non dei costi della raccolta svolta nel Centro di Raccolta ma di quelli eventuali successivi sostenuti per il trasporto e l'avvio di quella particolare tipologia di rifiuto ai centri di trattamento autorizzati.
4. La Giunta Comunale è delegata, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, a modificare le disposizioni del presente Titolo per la parte riguardante le tipologie e quantità di rifiuti conferibili e le modalità di accesso al Centro di Raccolta. Ogni variazione apportata verrà comunicata all'utenza, per il tramite del Gestore, con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 43 – Modalità di conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta

1. Nel Centro di Raccolta potranno essere raccolti e/o conferiti le tipologie di rifiuti indicati nella Tabella IV.1, prodotti nel territorio del Comune, con le modalità e le limitazioni indicate nella Tabella IV.2. Agli ingressi del Centro di Raccolta con apposite tabelle saranno indicate le tipologie di rifiuti che saranno ammesse al conferimento. I quantitativi massimi dei rifiuti conferibili nei giorni e negli orari di apertura del Centro di Raccolta sono calcolati in base alla capacità ricettiva dello stesso.
2. I rifiuti, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che per quantità e qualità non potranno essere introdotti nei contenitori della raccolta domiciliare "porta a porta" o nei cassonetti stradali presso le "piazzole dedicate", dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso il Centro di Raccolta.

3. Il conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta, deve essere, di norma, effettuato a cura del produttore, secondo le modalità disciplinate dal presente Titolo; in particolare il produttore deve essere iscritto ai ruoli della TARI ed inoltre, ove previsto, essere anche in possesso dell'autorizzazione comunale al conferimento dei rifiuti con cartellino identificativo che andrà esibito al personale addetto all'accettazione ed al controllo prima di ogni operazione di scarico. In tale ultima ipotesi, le tipologie conferibili saranno esclusivamente quelle specificate nell'autorizzazione comunale.
4. I produttori di rifiuti che effettuano il conferimento con mezzi altrui dovranno avvalersi di soggetti e mezzi abilitati ad effettuare operazioni di trasporto rifiuti. I trasportatori conto terzi potranno conferire previa esibizione, al personale addetto al controllo, del formulario identificativo dei rifiuti indicante la provenienza e la quantità del rifiuto.
5. L'utente che intende conferire rifiuti al Centro di Raccolta deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico, nonché esibire, quando richiesta, l'autorizzazione all'ingresso, rilasciata dal Comune.
6. E' consentito l'ingresso nel Centro di Raccolta al solo soggetto conferente.
7. Possono essere conferiti nel Centro di Raccolta solamente i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti dai nuclei domestici ossia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici che saranno inviati ai centri di trattamento e recupero autorizzati. I rifiuti contenenti CFC vanno conferiti in maniera da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi contenute. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE sarà a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
8. L'addetto al controllo ha facoltà di rifiutare l'accesso e il conferimento, in qualsiasi momento, a chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli indicati agli artt. 3 e 4, o in difformità alle norme del presente Regolamento.
9. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta di un numero di utenti tali da consentire un agevole controllo da parte del personale preposto. I rifiuti, a cura dell'utente, devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile. Qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere autonomamente alla loro separazione, eventuale riduzione volumetrica, per il corretto scarico negli appositi contenitori e/o piazzole in forma differenziata.

TABELLA IV.2

LIMITAZIONI AI CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA

Tipo rifiuto	Modalità di conferimento	Limiti di accessibilità	Accesso Consentito a	Eventuali altri luoghi di conferimento
Carta, cartone e relativi imballaggi	Cartone piegato e ammassato	Nessun limite	Nuclei domestici e altri soggetti	Contenitori stradali e raccolta porta a porta
Alluminio (lattine o pezzi)	Lattine possibilmente schiacciate	Nessun limite	Nuclei domestici ed altri soggetti	Contenitori stradali e raccolta porta a porta
Ferro (barattoli o pezzi ingombranti)	Disassemblato e in dimensioni compatibili con i contenitori a disposizione	Nessun limite	Nuclei domestici e altri soggetti	
Altri metalli	Separati per tipologie	Nessun limite	Nuclei domestici e altri soggetti	
Ingombranti (poltrone, divani, sedie e mobili in più materiali, materassi, tapparelle, moquette, ecc.)	Ove possibile separati per tipologie di materiali	Max. 3 pezzi ad ogni accesso e max. 1 conferimento al mese	Nuclei domestici e altri soggetti	Secondo le indicazioni del servizio previo appuntamento telefonico

Batterie e pile esauste	Nell'apposito contenitore	Nessun limite	Nuclei domestici	Contenitori stradali e presso i punti vendita
Batterie e accumulatori per auto	Nell'apposito contenitore	Max. 1 pezzo ad ogni accesso e max. 2 conferimenti per anno	Nuclei domestici	
Grandi elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose (frigoriferi, congelatori, tv, monitor, ecc.)	Raggruppati per tipologie	Max. 1 pezzo per tipologia per ogni accesso e max. 2 pezzi per tipologia per anno	Nuclei domestici e altri soggetti	Secondo le indicazioni del servizio previo appuntamento telefonico
Grandi elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche non contenenti sostanze pericolose (lavatrici, lavastoviglie, forni ecc.) e distributori automatici	Raggruppati per tipologie	Max. 1 pezzo per tipologia per ogni accesso e max. 2 pezzi per tipologia per anno	Nuclei domestici e altri soggetti	Secondo le indicazioni del servizio previo appuntamento telefonico
Informatica individuale e componenti elettroniche	Raggruppati per tipologie. Schede separate dagli involucri	Max. 5 pezzi ad ogni accesso e max. 1 conferimento al mese	Nuclei domestici e altri soggetti	Secondo le indicazioni del servizio previo appuntamento telefonico
Piccoli elettrodomestici, utensili, apparecchiature per il tempo libero e lo sport e strumenti di monitoraggio e controllo	Raggruppati per tipologie	Max. 5 pezzi per accesso e max. 1 conferimento al mese	Nuclei domestici e altri soggetti	
Plastica e imballaggi in plastica (es. bottiglie, contenitori per liquidi, cassette, cellophane ecc.)	In quantità non eccedenti la capacità dei contenitori	Nessun limite	Nuclei domestici e altri soggetti	Contenitori stradali e raccolta porta a porta
Lampade a vapori di mercurio, tubi fluorescenti e simili	Solo pezzi integri, non rotti	Max. 10 pezzi per accesso e max 1 conferimento mese	Nuclei domestici	
Legno e imballaggi in legno	In pezzi compatibili con le dimensioni dei contenitori	Nessun limite	Nuclei domestici e altri soggetti	
Medicinali	Depositati negli appositi contenitori	Nessun limite	Nuclei domestici	Contenitori stradali
Contenitori etichettati T e/o F e Xi	Depositati negli appositi contenitori	Max. 5 pezzi per accesso e max. 1 conferimento al mese	Nuclei domestici	
Prodotti fotochimici	Depositati negli appositi contenitori	Max 2 kg e max 1 conferimento al mese	Nuclei domestici	
Vetro (anche in lastre) e imballaggi in vetro	In quantità non eccedenti la capacità dei contenitori	Nessun limite	Nuclei domestici e altri soggetti	Contenitori stradali e raccolta porta a porta
Oli e grassi animali da frittura	Senza residui di cibo (scolati)	Max. 10 litri ad ogni accesso e max. 2 conferimenti al mese	Nuclei domestici	Contenitori stradali

Oli e grassi minerali	Depositati negli appositi contenitori	Max 6 kg per ogni accesso e max 1 conferimento ogni 3 mesi	Nuclei domestici	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Depositati negli appositi contenitori	Max 10 kg al mese	Nuclei domestici	
Sfalci e potature da giardino	Ridotti in volume e In quantità non eccedenti la capacità dei contenitori	Max. 2 conferimenti al mese	Nuclei domestici	
Rifiuti inerti	Depositati negli appositi contenitori	Quantità non eccedente i 30 kg o 30 lt a conferimento	Privato cittadino	
Cartucce toner esaurite	Depositati negli appositi contenitori	Max 5 pezzi al mese	Nuclei domestici	

Art. 44 – Indagini conoscitive dei rifiuti differenziati conferiti

- In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, possono essere attivate per singole e specifiche categorie di prodotti, analisi merceologiche ed indagini conoscitive della composizione del rifiuto conferito.

Art. 45 – Accesso al Centro di Raccolta

- L'accesso al Centro di Raccolta è consentito:
 - Ai residenti, singoli e nuclei familiari, (utenze domestiche) del Comune, muniti di documento d'identità e iscritti nei ruoli della TARI del Comune, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani o assimilati rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 e prodotti nel territorio comunale.
 - Ai soggetti assimilati alle utenze domestiche (scuole, associazioni, parrocchie, società sportive, servizi pubblici, ecc. presenti sul territorio) iscritti nei ruoli della TARI del Comune, che utilizzano propri mezzi nel rispetto dei seguenti limiti di portata a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
 - Al personale dipendente del Comune addetto ai servizi di manutenzione del patrimonio pubblico comunale;
 - Al personale delle società comunali.
- Ai sensi dell'art. 193, comma 4, del TUA, i rifiuti non pericolosi conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano le quantità di 30 kg o 30 litri.

Art. 46 – Attività di volontariato

Possono accedere a Centro di Raccolta le associazioni ed altri enti che collaborano nella raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base di autorizzazioni e/o convenzioni rilasciate dal Comune.

Art. 47 – Apertura del Centro di Raccolta

- I rifiuti possono essere conferiti all'interno del Centro di Raccolta dal lunedì al sabato con gli orari indicati dal Gestore e concordati con l'Amministrazione Comunale. Variazioni ai suddetti orari potranno essere disposte previo assenso scritto del funzionario comunale Responsabile del Servizio. Tali variazioni saranno portate a conoscenza dell'utenza tramite opportuna pubblicizzazione del provvedimento.
- I giorni e gli orari di apertura saranno riportati su cartelli posizionati agli ingressi.
- Non è ammesso il conferimento di rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura.
- E' fatta salva la facoltà del Comune di modificare, anche temporaneamente, gli orari, previa affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro di Raccolta.
- L'orario di apertura e chiusura del Centro di Raccolta verrà determinato in accordo tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria del servizio.

Art. 48 – Norme, controlli e divieti

1. L'addetto al controllo e vigilanza, svolto in conformità del presente Titolo, è incaricato di pubblico servizio.
2. Durante il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta, è fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni riportate nella cartellonistica appositamente predisposta. L'utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e a rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del Centro di Raccolta.
3. Gli utenti del servizio di raccolta differenziata, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. Le operazioni di conferimento dovranno essere effettuate previo assenso del personale del Gestore preposto all'impianto, che, comunque, fornirà la dovuta assistenza;
 - b. Dovranno trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati, per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
 - c. Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora si sia provocato l'imbrattamento del suolo, dovranno provvedere direttamente alla pulizia dell'area.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - a. abbandonare rifiuti all'esterno del Centro di Raccolta;
 - b. scaricare rifiuti differenti da quelli indicati all'art. 42 del presente Regolamento;
 - c. immettere nei vari contenitori rifiuti diversi da quelli indicati;
 - d. collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi delimitati;
 - e. asportare materiali dai contenitori e/o effettuare operazioni di cernita dei materiali stoccati.
5. E' in ogni caso vietato smaltire presso il Centro di Raccolta, i rifiuti oggetto di raccolte differenziate obbligatorie porta a porta istituite nel territorio comunale, attraverso l'ordinario servizio di raccolta dei R.S.U.
6. Al personale del Gestore incaricato del controllo e vigilanza competono le seguenti mansioni:
 - a. Controllo dell'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento;
 - b. Segnalare al Comune ogni e qualsiasi abuso da parte dell'utenza e/o di estranei;
 - c. Indirizzare ed aiutare l'utenza nelle operazioni di conferimento delle varie tipologie di rifiuti differenziati nei vari ed appositi contenitori, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle modalità di conferimento;
 - d. Assicurare e mantenere la pulizia generale del Centro di Raccolta, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - e. Assicurarsi che i rifiuti contenenti CFC siano depositati in posizione verticale, non siano impilati l'uno su l'altro e siano stoccati in modo distinto e ben ordinato;
 - f. Attenersi alle modalità di deposito dei rifiuti e di gestione e presidi del centro di raccolta contenute ai punti 5 e 6 dell'Allegato 2 al D.M. 08/04/2008;
 - g. Attenersi per quanto riguarda la durata dei depositi alle indicazioni contenute al punto 7 dell'Allegato 2 al D.M. 08/04/2008;
 - h. Gestire tutte le attrezzature presenti nel Centro di Raccolta, seguendo procedure che rispettino le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
 - i. Informare l'Amministrazione Comunale di ogni necessità del Centro di Raccolta;
 - j. Fornire dati statistici sulla qualità e quantità dei rifiuti conferiti dai vari soggetti;
 - k. Comunicare ai Responsabili Tecnici del Centro di Raccolta eventuali miglioramenti o interventi che si rendessero necessari.
7. In caso di emergenza, gli addetti al controllo, dopo averne dato avviso all'Amministrazione Comunale, potranno procedere alla chiusura del Centro di Raccolta.
8. Il Gestore è tenuto a:
 - a. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - b. Stipulare una polizza assicurativa che copra l'Amministrazione dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere all'interno del Centro di Raccolta nonché dalla responsabilità civile per danni causati a terzi connessi nel corso delle operazioni svolte all'interno del Centro di Raccolta. Il massimale per detta assicurazione non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00.
 - c. Compilare, almeno alla fine della giornata, il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del TUA con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani ed assimilati presi in carico (provenienti dalla raccolta e/o dai conferimenti diretti dei cittadini) e avviati ai successivi impianti di smaltimento o recupero direttamente o da parte delle ditte specializzate convenzionate ed abilitate, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Qualora la strutture non disponga di una pesa le annotazioni sul prescritto registro dei quantitativi di rifiuti possono avvenire in termini volumetrici e annotare le operazioni di carico dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta;
 - d. Effettuare il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero o smaltimento al di fuori degli orari di apertura la pubblico del Centro di Raccolta;

- e. Compilare i formulari di identificazione previsti dall'art. 193 del TUA per i rifiuti conferiti ai successivi impianti di recupero o smaltimento;
 - f. Depositare i rifiuti liquidi negli appositi contenitori da collocare in aree coperte;
 - g. Adottare tutte le precauzioni richiamate nel D.Lgs 151/2005 in materia di gestione dei R.A.E.E.;
 - h. Garantire il ritiro giornaliero dei rifiuti scaricati abusivamente al di fuori o in adiacenza del Centro di Raccolta.
9. Il Responsabile Tecnico del Centro di Raccolta è tenuto ad accertare che la gestione dei rifiuti avvenga secondo le indicazioni di cui al presente Titolo, comunicando le necessarie disposizioni al personale operativo e a quello addetto al controllo.
 10. Eventuali rimostranze e reclami da parte degli utenti dovranno essere rivolti per iscritto al Comune.
 11. Il servizio comunale preposto alle attività di controllo effettuerà la vigilanza per verificare il rispetto del presente Regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Locale e degli altri enti preposti.
 12. Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali, una volta individuati, saranno successivamente addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
 13. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero di atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture del Centro di Raccolta, si procederà nei confronti dei responsabili all'addebito della spese di ripristino sostenute.
 14. Il Comune non risponderà in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danni a terzi.
 15. Qualora l'utente abbia a subire danni per ragioni che non siano riconducibili alla sua negligenza o imperizia, ma strettamente ascrivibili a cause dipendenti dallo svolgimento dei servizi, il Gestore sarà tenuto ad indennizzarlo nei termini stabiliti dalla legge, avvalendosi, qualora ne ricorrano gli estremi, della polizza assicurativa di cui al co. 8.
 16. Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore.
 17. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Titolo, si applicano le norme dei Regolamenti comunali del Codice della Strada, nonché la normativa vigente statale e regionale in materia di rifiuti.

Art. 49 – Regime sanzionatorio

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Titolo sono punite con le sanzioni di seguito indicate, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato. Sono fatti salvi i diritti di terzi e del Comune per gli eventuali danni subiti.
2. Sono preposti alla sorveglianza ed alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Titolo gli addetti al controllo del Centro di Raccolta ed il personale del Servizio Ambiente, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni al Comando di Polizia Locale, per gli accertamenti del caso, ed il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Spetta al Servizio di Polizia Locale il compito di applicare le sanzioni di cui alla Tabella IV.3, in osservanza di quanto disposto dal Capo I, II, III della Legge 689/1981. Il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera c), della L.R. 23/2006 potrà, con provvedimento del Sindaco, conferire a propri dipendenti o ai dipendenti del Gestore, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta.
- 4.

TABELLA IV.3		
Violazione	Sanzione (in Euro)	
	Minima	Minima
Conferimento rifiuti da parte di utenti non autorizzati	51,00	250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli indicati nelle Tabelle IV.1 e IV.2	25,00	154,00
Cernita/asporto dei rifiuti nei contenitori di raccolta	25,00	154,00
Immissione nei contenitori di rifiuti diversi da quelli indicati	25,00	154,00
Collocazione di rifiuti all'esterno dei contenitori o fuori degli spazi delimitati	25,00	154,00

Abbandono rifiuti all'esterno delle aree del Centro di Raccolta	Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

TITOLO VI IGIENE URBANA

Art. 50 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in aree pubbliche esterne, ed in particolare:
 - a. spazzamento stradale di strade pubbliche, aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - b. raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti o giacenti in aree verdi quali giardini e parchi;
 - c. rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - d. raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in aree cimiteriali.
2. Il presente Titolo definisce inoltre le norme di igiene urbana, per la corretta gestione dell'igiene e del decoro urbano.

Art. 51 – Spazzamento, raccolta e trattamento

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale e sulla base delle modalità precisate dal presente Titolo. Esso riguarda:
 - a. le strade e le piazze classificate comunali;
 - b. sui tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c. le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - i. aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - ii. dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iii. dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - d. i marciapiedi delle strade sopra elencate;
 - e. aree a verde pubblico recintate e non recintate, quali parchi, viali e aiuole spartitraffico.
2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla Pubblica Amministrazione.
3. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.
4. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.
5. Il servizio include la rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi, sedi stradali con pavimentazione.

Art. 52 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

1. Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
2. Al contratto di servizio è allegato un elenco delle aree pubbliche con il settore di appartenenza, secondo la classificazione sotto indicata, dove il gestore dovrà svolgere il servizio di spazzamento.
3. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
4. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura del Gestore, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Art. 53 – Installazione ed uso dei cestini portarifiuti

1. A complemento del servizio di spazzamento, il Gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, all'installazione di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, negli spazi pubblici, i quali verranno svuotati con la stessa frequenza con cui vengono spazzate le aree su cui risultano installati.
2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.
3. Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini da installare a cura e spese del Gestore.
4. La localizzazione di tali installazioni sarà concordata dal Comune con il Gestore del Servizio.
5. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
6. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

Art. 54 – Altri servizi di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al Gestore anche i seguenti servizi:
 - a. pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
 - b. spazzamento e raccolta dei rifiuti dei mercati civici e ambulanti, pulizia e lavaggio delle relative aree pubbliche;
 - c. pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree adibite al posizionamento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - d. estirpazione delle erbe interstiziali presenti sui marciapiedi, ai bordi e sulla carreggiata;
 - e. raccolta con appositi contenitori e smaltimento di piccole carogne, siringhe, profilattici e similari abbandonati su suolo pubblico anche su richiesta o segnalazione dell'Amministrazione.

Art. 55 – Pulizia dei contenitori

1. Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti (cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc.), devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del Gestore. Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.
2. Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione. I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.
3. Il Gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti. Il servizio di lavaggio e sanificazione dei cassonetti della raccolta indifferenziata si svolge secondo tempi e modalità definiti tra Comune e Gestore.

Art. 56 – Mezzi di trasporto e postazioni dei contenitori

1. Tutti gli automezzi e le attrezzature devono possedere la certificazione di qualità e rispettare le norme delle motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio CE. Devono adottare tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosità.

Art. 57 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Tutti i luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi. A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo, in caso di inefficacia dell'ordinanza, affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili, d'ufficio i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 58 – Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale o per altre finalità

1. Chiunque - previa autorizzazione comunale - colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha installato il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 59 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

1. Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art.238 del TUA, i titolari di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente ripulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
6. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al settore Ambiente del Comune il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Gestore, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.
7. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore per le attività di cui al comma precedente, salvo diverse disposizioni, potranno essere imputati agli organizzatori delle manifestazioni.

Art. 60 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 61 – Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 62 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere

personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, da conferire negli appositi cestini per deiezioni canine.

Art. 63 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.
4. Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del TUA, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni cui sopra si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 64 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica e conferita, dopo averne ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione possono essere soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti
4. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al Gestore che fisserà l'eventuale corrispettivo economico del servizio, in relazione all'impegno straordinario richiesto al pubblico servizio oltre la normale prestazione prevista dal contratto di servizio.

Art. 65 – Esercizi stagionali

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
2. E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

Art. 66 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere, sarà vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico e richiesto, a tal fine, per lo stesso l'utilizzo di cassoni scarrabili di idonea capacità.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 67 – Rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'art.192 del TUA, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti potranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 68 – Vigilanza sul Servizio

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale ed al Servizio Ambiente del Comune attraverso la figura del DEC.

Art. 69 – Divieti e controlli

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
 - j. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori, salvo quanto riportato nel seguente regolamento;
 - k. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
 - l. al fine di mantenere il decoro urbano:
 - i. è vietato il lancio e/o deposito di volantini e altro materiale pubblicitario su vie, piazze o aree verdi pubbliche;
 - ii. è vietata la collocazione di volantini e altro materiale pubblicitario sotto i tergicristalli dei veicoli e/o in prossimità degli accessi di edifici pubblici o privati, fatta salva la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario nei pubblici esercizi;
 - iii. è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione.Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
 - m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - n. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati. Nella Tabella VII.1 sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni.
3. Ai sensi dell'art.197 del TUA alla Provincia competono, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

4. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del corpo di Polizia Locale.
5. Il Comune, con provvedimento del Sindaco, può conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti ai quali è affidato il servizio di raccolta di rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi (art. 4 della L.R. 23/2006). I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile o nominare un D.E.C.
6. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni conferite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
7. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, tutti gli agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
8. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.

Art. 70 – Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati. Gli importi delle sanzioni stabilite con il presente Regolamento sostituiscono l'eventuale sistema sanzionatorio previsto da altro Regolamento del Comune in relazione alle medesime fattispecie.
2. Nella Tabella VII.1, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
3. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale ed i soggetti individuati dal Comune, con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 69 comma 5 del presente Regolamento.

TABELLA VII.1			
Violazione	Casistica	Sanzione (in Euro)	
		Minima	Massima
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica	Rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali	Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata soggetta ad uso pubblico	Rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali	Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali	Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali	Si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 bis del TUA	
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate, pali pubblica illuminazione, impianti semaforici, arredo urbano)		25	150
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore, in modalità non conformi a quanto prescritto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento		25	250

Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti assimilati	250	2500
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti speciali pericolosi	100	500
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
Divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri		25	250
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici		25	150
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di manifestazione pubbliche, circhi, luna park ecc		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		Si applicano le sanzioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del TUA	

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del TUA, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 72 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e di igiene urbana.

Art. 73 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento diventa operativo a partire dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del TUA e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.
3. Il presente Regolamento sarà inserito nella rete telematica del Comune e del Gestore.

Art. 74 – Variazioni non sostanziali alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal Gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni, in relazione della loro diversa entità, saranno assentite attraverso Deliberazione di Giunta.
3. Cambiamenti sostanziali dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere assentite attraverso Deliberazione del Consiglio Comunale.